



Scompare l'obbligo, precedentemente previsto dall'art. 8, c. 11, del D.Lgs. 626/94, per il datore di lavoro, di comunicare all'Ispettorato del lavoro e all'ASL, territorialmente competenti, il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.

Novità introdotta dal T.U.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

IL DATORE DI LAVORO PROVEDE:

- ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza
- affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione
- ove previsto, all'addestramento dei lavoratori
- ad assicurare una formazione particolare in materia di sicurezza al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

LUOGHI DI LAVORO

ARTT. 62 e 63

Requisiti di salute e di sicurezza

Il Titolo II non si applica: ai mezzi di trasporto; ai cantieri mobili o temporanei; alle industrie estrattive; ai pescherecci.

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV
2. Devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro è obbligato, nei casi previsti dalla normativa, a verificare periodicamente le attrezzature.

Conformi a specifiche disposizioni legislative e regolamentari secondo le direttive CE

In assenza di disposizioni devono essere conformi all'Allegato V

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e idonee ai fini della salute e sicurezza

Requisiti di sicurezza per le attrezzature di lavoro

ARTT. 70 e 71

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le norme si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari

Obblighi del datore di lavoro:

adottare le misure e i mezzi appropriati per evitare la movimentazione manuale dei carichi



qualora non sia possibile movimentare i carichi con mezzi appropriati, adottare tutte le precauzioni per ridurre al minimo il rischio

sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della VDR

ARTT. 167 e 168

TITOLO VII - Attrezzature munite di videoterminale

Inclusione nel campo di applicazione anche dei computer portatili; i posti di lavoro organizzati e predisposti in conformità ai requisiti minimi All. XXXIV.



Le variazioni presenti negli allegati includono:

- il corretto posizionamento dello schermo;
- il corretto posizionamento del mouse;
- l'altezza e la profondità del piano di lavoro;
- lo schienale.

Pause previste, in assenza di regolamentazione contrattuale, sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale senza la condizione della continuità dell'attività di almeno 4 ore.

Per i computer portatili, in caso di impiego prolungato, bisogna fornire tastiera e mouse esterni

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

DEFINIZIONI

Si intendono per agenti fisici: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale,

il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.




ART. 180